N. R.G[redacted]/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO

Sezione CIVILE

In persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero [redacted]/2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 12 ottobre 2026 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente

TRA

[redacted]. (C.F[redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*[redacted] (C.F[redacted], nato [redacted] e [redacted] (C.F[redacted], nata a [redacted] rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luciano Menga e Ivo Baldassini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Sora (FR) al viale San Domenico n.1/V;

OPPONENTI

E

[redacted]. (C.F. partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese d[redacted] rappresentata, in forza di procura speciale d[redacted] (già [redacted]) (C.F[redacted]), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. [redacted] in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo i[redacted];

Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..

OPPOSTA

Conclusioni: Come da note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12.10.2026.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato il 31.05.2023, la [redacted], in qualità di obbligata principale, e i sigg[redacted], in qualità di fideiussori, hanno

proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 8/12 maggio 2023, d[redacted], rappresentata da [redacted]., oggi [redacted], con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di [redacted], comprensiva di spese legali, oltre gli ulteriori interessi dal 29.03.2023 calcolati al tasso contrattuale concordato (con adeguamento a quanto previsto dalla L. 108/96), fino all'effettivo soddisfo, gli oneri, le spese, gli accessori e tutto quanto dovuto in dipendenza dell'anticipata risoluzione del contratto di mutuo intervenuto in data 17.10.2007 (atto a rogito del Notaio [redacted], Notaio i[redacted], registrat[redacted] in data [redacted] al n[redacted]) tra la [redacted] e gli odierni opponenti, nelle rispettive qualità, oltre le ulteriori spese.

A sostegno dell'opposizione hanno dedotto: **1)** l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 474 comma 1 n. 2 c.p.c., trattandosi di mutuo condizionato, stante l'omessa immediata erogazione dell'intera somma mutuata; **2)** l'estinzione degli effetti del contratto di mutuo fondiario per intervenuta cancellazione alla data del 12.03.2010 dell'ipoteca di cui all'art. 7 del contratto e nullità del contratto per violazione dell'art. 38 comma 2 T.U.B., stante il superamento del limite di finanziabilità, e dell'art. 1 della delibera CICR del 22.04.1995; **3)** la nullità del contratto fideiussorio in quanto reso su Modello ABI, in violazione della normativa Antitrust, e decadenza degli opponenti dalla qualità di fideiussori, non avendo la Banca proceduto alla formalizzazione di lettere di costituzione in mora nei confronti degli stessi ai sensi dell'art. 1957 c.c.; **4)** l'usurarietà del tasso di interesse moratorio e la indeterminatezza degli interessi corrispettivi con riferimento all'EURIBOR senza parametri e divisori di riferimento, non essendo chiaro il criterio di determinazione degli stessi e per omessa contrattualizzazione del regime finanziario degli interessi corrispettivi con relativo piano di ammortamento.

Gli opponenti hanno quindi concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia sospensiva del titolo, di: "*2) In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario intervenuto in data 17.10.2007, i[redacted], tra l[redacted]., in persona del legale rapp.te p.t., quale parte mutuataria, ed i sig.ri [redacted] e [redacted], quali fideiussori, odierni attori in opposizione, da una parte, e la [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., dall'altra parte, giusto atto a rogito del Notaio [redacted], Notaio in [redacted], iscritta 37 presso il Consiglio notarile del Distretto d[redacted], Rep. n[redacted], Racc. n[redacted] registrato [redacted]n data [redacted] al n[redacted] difetta di tutti i requisiti di cui all'art.474, comma 1, n.2 c.p.c. per tutti i motivi di cui al punto 1) del presente atto. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 8/12.05.2023 agli odierni attori in opposizione, per tutti i motivi di cui*

alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge; 3) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'estinzione del contratto di mutuo fondiario intervenuto in dat[redacted] in [redacted], tra la [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., quale parte mutuataria, ed i sig.r[redacted], quali fideiussori, odierni attori in opposizione, da una parte, e l[redacted], in persona del legale rapp.te p.t., dall'altra parte, giusto atto a rogito del Notai[redacted], Notaio in [redacted]scritta presso il Consiglio notarile del Distretto d[redacted], Rep. n.[redacted] Racc. [redacted] registrato [redacted] in data [redacted] al n. [redacted] per intervenuta cancellazione dell'ipoteca di cui all'art.7 del contratto di mutuo, come documentalmente dimostrato, per aver la parte mutuataria corrisposto le somme finanziate e/o accertare e dichiarare la nullità del medesimo contratto di mutuo fondiario per evidente violazione dell'art.38, comma 2, T.U.B. e dell'articolo 1 della Delibera CICR del 22.04.1995 e dunque per tutti i motivi di cui al punto 2 del presente atto di opposizione. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 8/12.05.2023 agli odierni attori in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge; 38 4) Sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della fideiussione, anche solo in via parziale, come resa dai sig.r[redacted] in forza delle clausole vessatorie contenute all'articolo 8 del contratto di mutuo fondiario e comunque accertare e dichiarare i sig.ri [redacted] "decaduti" dalla loro qualità di fidejussori, per decorso del termine previsto dall'articolo 1957 c.c., il tutto in ragione dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la sentenza n.41994 del 30.12.2021 e sempre dalla Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - sentenza n.9479 del 06.04.2023, e dunque per tutti i motivi di cui al punto 3 del presente atto di opposizione, con ogni consequenziale provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 8/12.05.2023 agli odierni attori in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge; 5) In via subordinata e nel merito: ferme restando le superiori richieste e conclusioni, accertare e dichiarare che tra l[redacted]i [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., quale parte mutuataria, ed i sig.ri [redacted] e [redacted], quali fideiussori, odierni attori in opposizione, da una parte, e l[redacted], in persona del legale rapp.te p.t., dall'altra parte, in data 17.10.2007 è intervenuto un contratto di mutuo fondiario, i[redacted], giusto atto a rogito del Notai[redacted], Notaio in [redacted], iscritta presso il Consiglio notarile del Distretto di [redacted], Rep. n.[redacted], Racc. n.[redacted],

registrato [redacted] in data [redacted] al n. [redacted] con specifica pattuizione e successiva applicazione nel corso del rapporto di tassi di interesse di natura usuraria, anche in virtù del 39 regime finanziario che prevede la capitalizzazione in forma composta degli interessi corrispettivi nel piano di ammortamento non espressamente pattuito, e dunque, per tutti i motivi di cui al punto 4 del presente atto, disporre la derubricazione del contratto di mutuo de quo, intervenuto tra le parti in causa, a prestito a titolo gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art.1815, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condannare la società convenuta opposta, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione di tutto quanto corrisposto in eccesso dalla parte mutuataria a titolo di interessi non dovuti, mediante il pagamento della somma [redacted] in favore della [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, mediante C.T.U. tecnico-contabile, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo in favore della parte finanziata, con ogni provvedimento come per legge, o, in alternativa, rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale previa compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. tecnico-contabile, con rimessione nei termini in favore della parte finanziata per il pagamento rateale del finanziamento. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 8/12.05.2023 agli odierni attori in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge; 6) In via ancor più gradata e sempre nel merito: accertare e dichiarare che tra la [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., quale parte mutuataria, ed i sig.r[redacted] quali fideiussori, odierni attori in opposizione, da una parte, e l[redacted] in persona del legale rapp.te 40 p.t., dall'altra parte, in data 17.10.2007 è intervenuto un contratto di mutuo fondiario, in [redacted], giusto atto a rogito del Notai[redacted], Notaio in [redacted] iscritta presso il Consiglio notarile del Distretto di [redacted] Rep. [redacted], Racc. n[redacted] registrato a [redacted] in data [redacted] al n. [redacted] con assoluta indeterminatezza delle condizioni contrattuali sia in ordine alla contrattualizzazione dei tassi di interesse corrispettivi di cui all'art.4 del contratto di mutuo, in ordine all'Euribor, per violazione dell'art.1284 c.c. e del combinato disposto degli artt.1418, comma 2, e 1346 c.c., sia in ordine alla mancata pattuizione del regime finanziario del piano di ammortamento per la restituzione della somma finanziata, con conseguente nullità della clausola relativa ai tassi di interesse come contrattualizzati ai sensi dell'art.1419 comma 2 c.c. e con conseguente sostituzione del tasso corrispettivo contrattualizzato con quello legale ai sensi degli artt.1284 e 1346 c.c.. da sostituire anche al tasso nominale di mora pattuito in forma usuraria ab

origine e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità dell'art.4 del contratto per cui è causa, condannare la società convenuta opposta, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione di tutto quanto corrisposto in eccesso dalla parte mutuataria a titolo di interessi non dovuti, mediante il pagamento della somma di € [redacted] in favore dell[redacted], in persona del legale rapp.te p.t., ovvero della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, mediante C.T.U. tecnico-contabile, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo in favore della parte finanziata, con ogni provvedimento come per legge, o, in alternativa, rideterminare l'eventuale debito residuo in quota capitale previa compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla parte convenuta a titolo di interessi non dovuti e la residua somma da corrispondere a saldo del debito residuo a titolo di capitale, previa disponenda C.T.U. tecnico-contabile, con 41 rimessione nei termini in favore della parte finanziata per il pagamento rateale del finanziamento e comunque con ogni provvedimento come per legge. Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità dell'atto di precetto, quivi opposto, notificato in data 8/12.05.2023 agli odierni attori in opposizione, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni consequenziale provvedimento ai sensi di legge; 7) di nuovo in via principale e nel merito: previo accertamento dei fatti di cui ai precedenti punti, accertare e dichiarare il comportamento ingiusto, illegittimo e doloso della [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., e, per essa la [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., nella stipula e nella successiva esecuzione del contratto di mutuo fondiario de[redacted] intervenuto tra la [redacted] in persona del legale rapp.te p.t., quale parte mutuataria, ed i sig.r[redacted] e [redacted], quali fideiussori, odierni attori in opposizione, da una parte, e la [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., dall'altra parte, giusto atto a rogito del Notai[redacted] Notaio in [redacted] iscritta presso il Consiglio notarile del Distretto di [redacted], Rep. [redacted], Racc. [redacted], registrato a [redacted] in data [redacted] al n. [redacted] e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di parte attrice in opposizione, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali e patrimoniali derivati dalla condotta perpetrata dalla società convenuta in virtù dell'accertata condotta usuraria e/o anatocistica ed anche per l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, tenendo conto anche della procedura esecutiva espletata in danno della parte mutuataria ed iscritta al n[redacted] già pendente innanzi codesto Tribunale e dunque ex art.96 c.p.c., e quindi per violazione di norme imperative di Legge come dedotte in atti, per violazione delle norme sulla 42 trasparenza bancaria e per violazione di quanto espressamente disposto dagli articoli 3 e 6 della delibera CICR del 09.02.2000 nonché dall'art.9 della delibera CICR del 04.03.2003 e dall'art.9 delle Istruzioni di Vigilanza sulle Banche della Banca d'Italia del 25.07.2003 e dunque per

violazione dei principi di correttezza e buona fede nel corso e nella conclusione delle trattative ex art.1337 c.c. nonché nell'esecuzione del contratto ex art.1375 c.c., tenendo conto della natura dell'attività esercitata ex art.1176 c.c., così come invocate nel presente atto, ai danni degli attori opponenti mediante il pagamento in favore dell[redacted]n persona del legale rapp.te p.t., quale parte mutuataria, ed i sig.ri [redacted], quali fideiussori, della somma che verrà determinata in corso di causa e comunque ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito, dovuta a titolo di danno morale e patrimoniale, solo per la parte mutuatari[redacted], rappresentato, quest'ultimo, dalla mancata disponibilità delle somme corrisposte illegittimamente alla Banca, con ogni consequenziale provvedimento di legge. 8) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione, oltre gli oneri di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori e difensori anticipatari".

Nel costituirsi parte opposta ha concluso per il rigetto della domanda di opposizione contestando puntualmente le deduzioni dell'opponente.

Con ordinanza del 15 dicembre 2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione (confermata in sede di reclamo) ed è stata fissata l'udienza per la discussione orale, essendo la causa matura per la decisione.

All'udienza del 12 ottobre 2026, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..

2. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dagli attori come opposizione (preventiva) all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., vertendo esse sull'accertamento del diritto di [redacted] di procedere a esecuzione forzata in danno degli stessi sulla scorta del predetto titolo stragiudiziale.

2.1 Con riguardo al motivo di opposizione, relativo alla dedotta inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., sul presupposto che con il mutuo in questione non sarebbe stata assicurata l'immediata disponibilità dell'intera somma mutuata, si espone quanto segue.

In linea generale, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della *traditio*, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12

ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Nel caso di specie, il contratto azionato dall'Istituto creditore opposto si qualifica come contratto di mutuo condizionato per stati di avanzamento, ciò è desumibile dall'art. 2 del contratto di mutuo, in cui si legge: "Su richiesta della parte mutuataria la Banca paga la somma di euro [redacted] (…) mediante accreditamento di tale somma sul c/c n. [redacted], acceso presso la Filiale d[redacted] della Banca stessa, intestato alla parte mutuataria, che ritira la relativa contabile e con la sottoscrizione del presente contratto rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza. La ulteriore somma di eur[redacted] (…) sarà erogata, su esplicita richiesta scritta della parte mutuataria, in una o più soluzioni mediante accredito sul suddetto conto corrente intestato alla parte mutuataria che, ritirando di volta in volta la relativa contabile, rilascerà quietanza liberatoria. La Banca, prima di procedere alle suddette ulteriori erogazioni si riserva il diritto di verificare, a mezzo di tecnico di propria fiducia gli stati di avanzamento delle iniziative finanziate, per cui l'importo delle erogazioni stesse dovrà essere strettamente correlato al procedere delle realizzazioni".

La disposizione appena richiamata, avuto riguardo all'oggetto del contratto – che subordina, come visto, le singole erogazioni agli stati di avanzamento dei lavori – inscrive, come detto, il regolamento pattizio nel contratto condizionato di mutuo edilizio.

Secondo il costante orientamento della qualificata Suprema Corte, il c.d. contratto condizionato di mutuo edilizio configura una operazione di finanziamento a lungo termine - rientrante, quindi, nel regime agevolato di cui agli art. 15 ss. dpr 29 settembre 1973 n. 601- e costituisce, a differenza del contratto di mutuo (di natura reale ad efficacia obbligatoria), un contratto consensuale (c.d. contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, legale o convenzionale), oneroso ed atipico, che assolve essenzialmente funzione creditizia (al pari dell'apertura di credito) e nel quale la consegna della somma - normalmente per stati di avanzamento con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo - rappresenta esecuzione dell'obbligazione principale e non elemento costitutivo del contratto. Tale contratto condizionato, però, non documenta l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro ancorché consenta l'erogazione di acconti con il sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori edilizi, ma riguarda debiti pecuniari meramente eventuali e futuri.

Pertanto, al fine di valutare se lo stesso possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. Civ.

17194/2015). Ne deriva che il contratto di mutuo può ritenersi titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3 solo qualora risulti l'effettiva dazione della somma nelle forme previste dalla norma citata.

In materia, trova applicazione il principio elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con riguardo al contratto di mutuo c.d. condizionato, secondo il quale l'atto pubblico che lo contiene è privo del valore del titolo esecutivo ai fini dell'introduzione di procedura di espropriazione forzata quante volte l'avvenuta consegna del denaro dato a mutuo, risulti tramite l'integrazione con le quietanze di versamento e gli estratti dei libri contabili della banca, ovvero per mezzo di atti non formalmente omogenei al contratto, non constando da atti ricevuti da notaio (cfr. Cass. Civ. n. 4293/1979). Infatti, non costituisce valido titolo esecutivo autonomo, il contratto di mutuo che deve integrarsi con obbligazioni per crediti diversi o a pattuizioni contenute in autonomo patto aggiunto che prevedano una attività di accertamento, in assenza della quale il mutuatario mai entrerà nella disponibilità della somma stessa (Cass. Civ., n. 1713/1981; Cass. Civ., n. 5683/2006; Cass. Civ., n. 4651/2008; Cass. Civ., n. 1758/2008).

In conclusione, affinché il mutuo possa acquisire l'efficacia di titolo esecutivo, è necessario il rilascio dell'atto di quietanza di pagamento, da parte del beneficiario, nella forma dell'atto pubblico (Cass. Civ. 17194/2015, Cass. Civ. 18325/2014 e Cass. Civ. 17194/2015) o della scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 474 c.p.c..

La fattispecie va distinta da quella del mutuo già erogato con contestuale costituzione della somma in deposito o pegno irregolare. In tale ipotesi, le Sezioni Unite hanno riconosciuto l'efficacia esecutiva del contratto qualora la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto un'obbligazione restitutoria univoca, espressa e incondizionata, senza necessità di un ulteriore atto formale attestante lo svincolo (Cass., S.U., n. 5968/2025). Nel caso in esame, invece, per l'importo ulteriore rispetto agli iniziali eur[redacted], l'art. 2 documenta soltanto l'impegno a future erogazioni, subordinate alla richiesta della mutuataria e alla verifica degli stati di avanzamento dei lavori, e non un'erogazione già avvenuta cui segua il temporaneo vincolo delle somme.

Nel caso di specie, tale condizione non risulta rispettata con riguardo all'erogazione dell'ulteriore importo di euro [redacted]n assenza degli atti di notarili di parziale erogazione del credito, avendo parte opposta prodotto soltanto gli ordini di erogazione parziale sottoscritti dalla mutuataria, che, sulla scorta della succitata giurisprudenza cui si intende aderire, impediscono di configurare per la suddetta somma il contratto di mutuo in questione quale idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 comma 2 n. 3 c.p.c.. Tantomeno, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, la mutuataria ha quietanzato nel medesimo atto pubblico l'erogazione della somma in questione, posto che, come chiaramente

evincibile dall'art. 2 del contratto, la quietanza rilasciata si riferisce esclusivamente alla sola somma di eur[redacted] mentre con riguardo al restante importo è previsto che lo stesso sarà erogato in uno o più soluzioni, previa verifica degli stati di avanzamento delle iniziative finanziate. Ciò posto, a prescindere dalla prova dell'erogazione (e della non contestazione di questa), ciò che difetta nel caso di specie è il requisito formale affinché il contratto in questione possa annoverarsi tra i titoli esecutivi previsti per legge, con conseguente sua inidoneità a fondare il diritto dell'opposta ad agire *in executivis* in forza dello stesso, ad eccezione dell'importo iniziale di eur[redacted] erogato contestualmente alla stipula del mutuo (come da quietanza contenuto nel contratto stesso).

Tuttavia, deve escludersi il diritto di parte opposta di agire esecutivamente anche per l'esiguo importo di euro [redacted] essendo documentalmente provato l'avvenuto pagamento di tale somma.

In particolare, parte opponente, sin dal proprio atto introduttivo, ha allegato e documentato l'avvenuta restituzione del credito in conto capitale per l'importo di eur[redacted] alla data del 3 ottobre 2007. Ciò è confermato dal conteggio operato dalla stessa [redacted], originaria mutuante (doc. 4 all. 4, atto di citazione), con il documento denominato "*edilizio generico rientro parz/tot su rimborso cliente senza estinzione pratica*…" in cui si legge, per quanto di rilievo in questo giudizio: "*in relazione alla pratica in oggetto, a titolo di rimborso anticipato, abbiamo ricevuto quanto di seguito specificato: capitale rientrato* [redacted]*; interessi da recuperare su ratizz*[redacted]". Con specifico riferimento alla "*erogazione n. 1 di euro* [redacted] *del 17.10.2007*" – ossia quella per la quale il contratto *de quo* costituisce titolo esecutivo – è indicato "*capitale rientrat*[redacted]". Tale risultanza trova, peraltro, puntuale conferma nella relazione tecnica di parte, che, nella ricostruzione cronologica del rapporto, contabilizza separatamente il rientro di [redacted]elativo alla prima erogazione.

In conclusione, l'integrale restituzione della prima erogazione di [redacted] trova riscontro nella ricevuta bancaria del 3 ottobre 2008, nella quale, a fronte di un capitale complessivamente rientrato pari ad € [redacted], l'istituto di credito imputa espressamente [redacted] alla prima erogazione e la restante somma di € [redacted] alla seconda erogazione.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. va accolta e deve dichiararsi l'inesistenza del diritto d[redacted] di agire esecutivamente in danno degli attori per l'importo di cui all'atto di precetto opposto. Le ulteriori domande sollevate dagli attori, anche in via subordinata, si intendono assorbite.

Quanto alla domanda risarcitoria formulata dall'opponente nelle conclusioni dell'atto (al punto 7), essa va respinta stante la genericità delle allegazioni, e il difetto di prova, in punto di danno morale e patrimoniale. Non sono infatti state dimostrare le concrete conseguenze pregiudizievoli subite, né è stato allegato specificamente il relativo nesso causale con le singole condotte imputate alla parte

opposta. Né la richiesta di liquidazione equitativa può sopperire al difetto di allegazione e prova dell'esistenza stessa del danno.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (euro [redacted], ai sensi dell'art. 17 c.p.c.), dell'attività processuale effettivamente svolta, considerando unitariamente la fase di merito e quella cautelare, non avendo quest'ultima comportato lo svolgimento di ulteriori attività difensive. Le spese del giudizio di reclamo risultano già liquidate con ordinanza collegiale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:

1) Accoglie l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da [redacted], [redacted] e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di [redacted] rappresentata da [redacted] di agire esecutivamente in danno dei primi;

2) condanna [redacted], rappresentata d[redacted], al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, da distrarre in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari, che liquida nella complessiva somma di eur[redacted]ltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Cassino, il 6 novembre 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Di Giorno